



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 129 del 17/11/2020

OGGETTO: CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI. APPROVAZIONE MODALITA' ATTUATIVE.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **diciassette** del mese di **novembre** alle ore **15:00** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
TADDEI CAROLINA	Assessore	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Riteuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Taddei e Bartalini presso la sede comunale e la presenza degli Assessori Guicciardini e Morbis con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI. APPROVAZIONE MODALITA' ATTUATIVE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre modalità telematiche ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020;

Premesso che:

- con la riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuto con la Legge costituzionale n. 3 del 2001, l'ordinamento italiano recepisce, con l'art. 118 il principio di sussidiarietà, per cui le pubbliche amministrazioni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il principio di sussidiarietà, così recepito, vede la pubblica amministrazione e i cittadini alleati nell'interesse generale, protagonisti di un rapporto di collaborazione fondato sulla fiducia reciproca e la condivisione di risorse e responsabilità, oltre che porsi come la piattaforma costituzionale sulla quale costruire una società di cittadini autonomi, responsabili e solidali che insieme alla pubblica amministrazione curano e valorizzano i beni comuni, materiali e immateriali;
- i progetti di manutenzione civica a partecipazione condivisa sono finalizzati a integrare e migliorare gli standard di manutenzione ordinaria garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la quantità degli spazi ovvero assicurare la fruibilità pubblica di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione ordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.06.2020, con la quale:

- è stato approvato il "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani";
- è stato istituito l'Albo comunale dei cittadini attivi, così come previsto all'art. 4 comma 3 del Regolamento sopra richiamato;
- è stata demandata alla Giunta Comunale l'adozione di provvedimenti di specificazione e di attuazione di quanto disposto con il suddetto Regolamento;

Visti i criteri di tenuta e gestione dell'Albo comunale dei cittadini attivi descritti nell'allegato "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Atteso che:

- l'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani si sostanzia attraverso la sottoscrizione tra Comune e cittadini attivi di un "patto di collaborazione" (art. 6, comma 1, del Regolamento);
- il contenuto del "patto di collaborazione" può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. I patti si distinguono in patti di collaborazione "ordinari", comprendenti interventi quali pulizia, giardinaggio e taglio dell'erba, piccola manutenzione ordinaria e interventi finalizzati alla fruizione collettiva di beni comuni (art. 7 del Regolamento) e patti di collaborazione "complessi", riguardanti spazi e beni comuni con caratteristiche di valore storico, artistico e culturale aventi dimensioni e valore economico significativi (art. 8 del Regolamento);

Ritenuto di individuare i seguenti ambiti operativi oggetto dei “patti di collaborazione ordinari”, dando atto che l’Amministrazione valuterà altri eventuali ambiti su proposta dei cittadini attivi:

- aree gioco per bambini;
- panchine in legno;
- sfalcio, piantumazione, cura di fiori, piante, alberi da frutto, verde in aiuole, coltivazione di piccole aree, strade comunali;
- pulizia e cura di manufatti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale in località Badia a Elmi, Uignano, Parco della Rocca di Montestaffoli);
- interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni materiali e immateriali;

Dato atto che:

- i cittadini prestano la loro attività volontariamente e a titolo gratuito, secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel succitato Regolamento;
- la proposta di collaborazione da parte dei cittadini attivi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni può essere spontanea oppure formulata in risposta a una sollecitazione del Comune;
- il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, mette a disposizione gli strumenti, i materiali di consumo e i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dei patti di collaborazione;
- il Comune mette a disposizione del singolo cittadino la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile contro terzi connessi allo svolgimento delle attività oggetto dei patti di collaborazione;

Ritenuto opportuno approvare i criteri di tenuta e gestione dell’Albo comunale dei cittadini attivi descritti nell’allegato “A” alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto inoltre di approvare l’avvio dei “patti di collaborazione ordinari” nei sopra indicati ambiti operativi, dando atto che l’Amministrazione valuterà altri eventuali altri ambiti su eventuale proposta dei cittadini attivi:

Ritenuto altresì di rinviare a successivo atto la specificazione e l’attuazione di “patti di collaborazione complessi”;

Acquisiti, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai responsabili competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni di cui in narrativa ed in ottemperanza al vigente “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, i criteri di tenuta e gestione dell’Albo comunale dei cittadini attivi di cui all’allegato “A” alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare l’avvio dei “patti di collaborazione ordinari” nei seguenti ambiti operativi, dando atto che l’Amministrazione valuterà altri eventuali su proposta dei cittadini attivi:

- aree gioco per bambini;
- panchine in legno;
- sfalcio, piantumazione, cura di fiori, piante, alberi da frutto, verde in aiuole, coltivazione di piccole aree, strade comunali;

- pulizia e cura di manufatti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scale in località Badia a Elmi, Ulignano, Parco della Rocca di Montestaffoli);
- interventi finalizzati alla fruizione collettiva dei beni comuni materiali e immateriali;

3) di rinviare a successivi atti l'attivazione di "patti di collaborazione complessi";

4) di dare atto che:

- i cittadini prestano la loro attività volontariamente e a titolo gratuito, secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel succitato Regolamento;
- la proposta di collaborazione da parte dei cittadini attivi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni può essere spontanea oppure formulata in risposta a una sollecitazione del Comune;
- il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, mette a disposizione gli strumenti, i materiali di consumo e i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività oggetto dei patti di collaborazione;
- il Comune mette a disposizione del singolo cittadino la copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile contro terzi connessi allo svolgimento delle attività oggetto dei patti di collaborazione;

5) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona di adottare gli atti consequenziali all'approvazione del presente atto, stabilendo che, relativamente ai singoli patti di collaborazione, la competenza attuativa, operativa ed economica è attribuita, in relazione alla tipologia degli interventi, alla struttura comunale di riferimento;

6) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA